

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1993)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1975

Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso dell'armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopra elencato. Fermo di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vengono presentate al Parlamento alcune misure indispensabili per l'organizzazione della pubblica sicurezza, per la gestione e l'impiego del personale civile e militare insieme a quelle, interessanti tutti i Corpi, relative al trattamento economico, all'orario di servizio e all'uso delle armi in servizio di pubblica sicurezza, nonché alla tutela degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Infine si intende introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, l'istituto del fermo di polizia.

Si tratta in sostanza, di misure urgenti, indilazionabili per meglio dire, che è necessario adottare di fronte all'aggravarsi preoccupante della criminalità, al crescere delle

preoccupazioni e delle tensioni all'interno delle forze dell'ordine che non si sentono adeguatamente tutelate moralmente e materialmente dalle norme vigenti, di fronte agli arcaici regolamenti ed alle contraddittorie disposizioni delle numerose norme particolari, adottate recentemente. Ciò già dice che non si intende, con il presente disegno di legge, nè proporre una legge quadro nè una legge organica, per quanto si tenda alla regolamentazione più che possibile organica di importanti istituti e l'ispirazione della proposta nasca dall'aver preso a base il criterio di uguaglianza fra responsabilità, funzione e retribuzione. Sarà necessario, entro il più breve tempo possibile, l'emanazione di una ampia legge organica che superi la disordi-

nata legislazione in materia e nasca da approfonditi studi e, fra l'altro, dai pareri che organismi consultivi istituendo possano esprimere.

Attualmente le istanze più sentite sono le seguenti:

1) riordino della direzione, istituzione dell'autogestione e dell'impiego della pubblica sicurezza;

2) l'istituzione conseguente di un Consiglio nazionale della polizia, non elettivo, con funzioni di consulenza per il capo della polizia e per il Ministro dell'interno;

3) l'utilizzazione integrale degli appartenenti a vari Corpi che hanno funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per i compiti di istituto e l'utilizzazione del personale soltanto per i compiti che esperienza ed anzianità consentono per ciascuno, con l'affidamento delle responsabilità operative ai comandanti militari;

4) il superamento di norme anacronistiche per le licenze, le facoltà di contrarre matrimonio;

5) una specifica definizione dei casi nei quali è sempre legittimo l'uso delle armi e degli strumenti di coazione fisica, insieme ad una tutela di chi le armi abbia usato in servizio;

6) un aggravamento delle pene per i reati connessi contro chi operi in servizio di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria non eliminabile attraverso un giudizio di prevalenza fra aggravanti e attenuanti;

7) la conservazione del carattere militare dei Corpi di pubblica sicurezza e l'introduzione nella legislazione di norme che consentano una consultazione di organismi composti da appartenenti al Corpo stesso per la

tutela sul piano morale, economico e normativo delle forze dell'ordine in generale e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolare;

8) una revisione dei criteri di arruolamento e di progressione della carriera, insieme all'istituzione di consistenti premi per la permanenza in servizio;

9) la revisione della indennità di istituto, in modo che essa sia elevata, uniforme per tutti i gradi e pensionabile; la fissazione dell'orario di servizio e la retribuzione degli straordinari, nonché la fissazione, adeguata ai costi della vita, dell'indennità di alloggio;

10) il passaggio a servizi civili degli inabili ai servizi di polizia, nonché dei più anziani;

11) l'istituzione del fermo di polizia con garanzie per i cittadini che siano tali da collocare l'istituto nell'ambito dei principi della Costituzione.

Precisato quanto sopra, appare di tutta evidenza che è possibile, con norme di tale genere, ridare prestigio, tutela, spirito di abnegazione, strumenti adeguati alle forze dell'ordine; senza tali misure pensare di ristabilire sicurezza ed ordine è pura illusione; significa anzi mantenere insicurezza e disordine.

Con serena coscienza, che nasce anche dalla presentazione, in questa legislatura, di altre importanti proposte di modifica dell'ordinamento vigente, possiamo concludere con l'affermare che dall'approvazione di questo disegno di legge deriveranno, come è nelle istanze dei proponenti, conseguenze immediate in favore della sicurezza e dell'ordine pubblico.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DIREZIONE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA****Art. 1.**

Le direzioni generali e gli uffici centrali del Ministero dell'interno sono diretti da un prefetto di prima classe, o da un prefetto; la Direzione generale della pubblica sicurezza è diretta dal capo della polizia.

Il capo della polizia viene nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, e deve essere scelto tra gli ispettori capi di pubblica sicurezza e i tenenti generali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con qualunque anzianità.

Al capo della polizia, oltre alle funzioni previste dalla legge per i dirigenti generali, sono attribuite le responsabilità della gestione e dell'impiego della polizia.

Il capo della polizia si avvale della collaborazione di tre vice capi della polizia, anch'essi scelti fra il personale civile e militare della pubblica sicurezza. Ad uno dei tre vice capi sono attribuite funzioni vicarie.

Le responsabilità dei servizi nei quali si articola la Direzione generale di pubblica sicurezza è affidata a personale civile o militare della polizia, e ciò al fine di consentire la completa autonomia di gestione dell'intera polizia e di tutto il personale.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

Art. 2.

È costituito il Consiglio nazionale della polizia, organismo rappresentativo di tutte le categorie del personale, civile e militare, facente parte della polizia.

Il Consiglio esprime pareri su tutti i problemi riguardanti l'impiego, la disciplina, il trattamento economico, le promozioni e i trasferimenti del personale, nonché sui programmi di investimento atti a garantire la maggiore efficienza della polizia.

Il Consiglio ha funzioni consultive nei confronti del Ministro dell'interno e del capo della polizia.

Il Ministro dell'interno ed il capo della polizia hanno l'obbligo di consultare perlomeno una volta al mese il Consiglio nazionale che è convocato dal capo della polizia in seduta straordinaria.

Quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta con l'indicazione di uno degli argomenti di cui al secondo comma, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria.

Art. 3.

Fanno parte del Consiglio nazionale della Polizia:

- il capo della polizia, che lo presiede;
- i tre vice capi della polizia;
- un rappresentante degli ufficiali superiori;
- un rappresentante degli ufficiali subalterni;
- due rappresentanti dei sottufficiali;
- tre rappresentanti degli appuntati e guardie di pubblica sicurezza;
- due rappresentanti dei funzionari dirigenti o direttivi;
- tre rappresentanti degli impiegati civili di pubblica sicurezza;
- due rappresentanti della polizia femminile.

I membri del Consiglio nazionale superiore, rappresentanti delle varie categorie, vengono scelti mediante sorteggio, effettuato su terne di nomi per ognuno degli elementi da scegliere. Le terne vengono formate in base alla anzianità e allo stato di servizio, costituendo una graduatoria nazionale. Le terne debbono essere portate a conoscenza di tutti i dipendenti della pubblica sicurezza, civile

e militare, un mese prima che si proceda al sorteggio.

Coloro i quali, essendo stati inclusi nella terna, non intendono far parte del Consiglio, dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e verranno sostituiti con elemento successivo in graduatoria.

Il Consiglio resta in carica un anno.

In relazione alla prima formazione del Consiglio le comunicazioni di rinuncia debbono essere comunicate al Ministro.

Art. 4.

L'amministrazione della pubblica sicurezza è alla esclusiva dipendenza del Ministero dell'interno, nella persona del capo della polizia ed ha autonomia di gestione amministrativa. Per quanto attiene alle promozioni, alle licenze, alle punizioni e ad ogni altra incombenza relativa alla gestione si provvede attraverso organismi composti da funzionari direttivi di pubblica sicurezza, per quanto attiene ai dipendenti civili; per i dipendenti militari si provvede attraverso organismi composti da ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Alla composizione degli organi si provvede con decreti del Ministro dell'interno sentito il Consiglio nazionale della pubblica sicurezza. Ogni disposizione in contrasto con quelle del presente articolo è abrogata.

Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono ai prefetti ed ai questori competenze in materia amministrativa in ordine al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono abrogate altresì le disposizioni che attribuiscono ai prefetti competenze in materia amministrativa in ordine alla pubblica sicurezza.

Presso ogni raggruppamento un ufficiale è incaricato del controllo e della gestione amministrativa dei reparti dipendenti dal raggruppamento stesso.

Presso ogni questura un funzionario è incaricato del controllo e della gestione amministrativa della questura stessa.

TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI
PER I VARI CORPI

Art. 5.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di finanza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato ed al corpo dei vigili del fuoco non possono essere adibiti a servizi di ufficio, nè a servizi di autista o di « famiglia », di prefetti, questori, magistrati o funzionari in genere.

Coloro che risultino, in seguito a visita medica, non idonei ai servizi del Corpo sono trasferiti all'Amministrazione civile dello Stato in ruoli speciali, conservando la retribuzione e i diritti di progressione di carriera previsti dalla presente legge.

Art. 6.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie di finanza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato dipendono esclusivamente dai superiori gerarchici militari.

I servizi disposti dal questore o da altre autorità di pubblica sicurezza vengono eseguiti dai reparti appartenenti ai Corpi anzidetti ed il loro impiego è diretto dagli ufficiali e sottufficiali comandanti i reparti.

Art. 7.

Gli allievi guardie, gli allievi carabinieri, gli allievi sottufficiali, gli allievi ufficiali e gli allievi delle scuole di specializzazione non possono, in alcun caso, essere destinati in servizio di ordine pubblico.

Art. 8.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 84 e gli articoli 80, 85, 104, 105 e 106 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Art. 9.

Il terzo comma dell'articolo 84 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è sostituito dal seguente:

« Le licenze ordinarie sono concesse dal comandante del reparto ».

All'articolo 89 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le parole: « dal questore » sono sostituite con le parole: « dal comandante del reparto ».

È abrogato il comma quarto del predetto articolo.

Gli articoli 94, 95 e 96 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono sostituiti dal seguente:

« Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che si recano in licenza debbono far conoscere ai rispettivi comandi il luogo ove sono reperibili durante la licenza ».

Art. 10.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 83 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, sono sostituiti dai seguenti:

« La concessione di tali licenze è subordinata alle esigenze di servizio e può essere sospesa dai questori o dai comandanti dei reparti, quando eccezionali contingenze di ordine pubblico lo rendano necessario.

La percentuale degli agenti che dovranno contemporaneamente fruire di licenza verrà stabilita dai comandanti dei reparti, che ne informeranno preventivamente i superiori comandi ».

TITOLO III

USO DELLE ARMI E TUTELA DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA O DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 11.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 53 del codice penale è autorizzato in

ogni caso l'uso delle armi da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nei seguenti casi di flagranza e contro gli autori di reati:

a) quando è in atto o viene tentato un sequestro di persona;

b) quando è in atto o viene tentata una rapina a mano armata;

c) quando nel corso della cattura di un latitante questi, dopo essere stato invitato a costituirsi, si dia alla fuga;

d) quando sono in atto o vengano tentati stragi, omicidi, o comunque vengano compiuti o tentati atti terroristici con armi, materie esplosive o incendiarie.

In applicazione all'ultimo comma dell'articolo 53 del codice penale è autorizzato in ogni caso l'uso dei mezzi di coazione fisica, da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nei seguenti casi:

a) quando è in atto una radunata sediziosa;

b) in caso di tumulto;

c) quando è indispensabile fermare, in flagranza, l'autore di un delitto diverso da quelli indicati nel precedente comma;

d) quando è in atto o viene tentata l'invasione di terreni ed edifici;

e) quando è in atto o viene tentato un blocco stradale.

Art. 12.

È costituito in ogni Regione un consiglio di disciplina della polizia al quale il Ministro dell'interno è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal questore del capoluogo ed è formato dal vice questore della provincia alla quale appartiene l'inquisito, con l'aggiunta, di volta in volta, di tre parigrado del giudicando medesimo, scelti per sorteggio.

L'inquisito ha diritto di farsi difendere dinanzi al consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro, entro e non oltre il termine di quindici giorni.

Art. 13.

È costituito presso ogni Legione dei carabinieri un Consiglio di disciplina dei carabinieri, al quale il Ministro della difesa è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio, con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal comandante la Legione ed è composto dal più anziano dei comandanti di gruppo, con l'aggiunta di tre pari grado del giudicando, scelti di volta in volta per sorteggio.

L'inquisito ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

Art. 14.

È costituito presso ogni Legione delle guardie di finanza un Consiglio di disciplina delle guardie di finanza, al quale il Ministro delle finanze è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dal comandante della Legione, ed è composto dal più anziano dei comandanti dei gruppi, con l'aggiunta di tre pari grado dell'inquisito, scelti di volta in volta, per sorteggio.

Art. 15.

È costituito in ogni Regione un Consiglio regionale di disciplina del Corpo delle guar-

die forestali al quale il Ministro dell'agricoltura è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'ufficiale di più alto grado nella Regione ed è composto dal più anziano dei sottufficiali, con l'aggiunta di tre parigrado del giudicando, scelti, di volta in volta, per sorteggio.

Art. 16.

È costituito in ogni regione un Consiglio regionale di disciplina degli agenti di custodia al quale il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a richiedere il parere prima di concedere l'autorizzazione a procedere per i reati commessi in servizio con l'uso delle armi.

Il Consiglio di disciplina è presieduto dall'ufficiale di più alto grado nella Regione ed è composto dal più anziano dei sottufficiali, con l'aggiunta di tre pari grado del giudicando scelti, di volta in volta, per sorteggio.

Art. 17.

Il giudicando, nelle ipotesi di cui agli articoli 14, 15 e 16, ha diritto di farsi difendere dinanzi al Consiglio di disciplina da un ufficiale o da un sottufficiale di sua fiducia.

Il Consiglio di disciplina ha l'obbligo di concludere l'inchiesta e trasmetterne i risultati al Ministro entro e non oltre il termine di quindici giorni.

Art. 18

Dopo l'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente articolo *61-bis*: « Le pene sono aumentate da un terzo alla metà quando i reati siano commessi con violenza, minaccia o con ogni tipo di armi di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, in danno di un ufficiale o di un agente di pubblica sicurezza »

di polizia giudiziaria o di militari in servizio operativo di pubblica sicurezza in occasione da questi prestato.

L'aggravante prevista nel primo comma del presente articolo, è prevalente su eventuali attenuanti ».

TITOLO IV

ARRUOLAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 19.

Si entra a far parte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per arruolamento volontario. L'età minima richiesta è di anni 18. La rafferma è di tre anni in tre anni. Nel primo triennio l'allievo guardia frequenta per un anno la scuola e l'anno è valido ai fini del servizio militare obbligatorio; per altri due anni presta servizio nei reparti. Se la guardia, allo scadere del primo triennio, decide di rafferinarsi, nel secondo triennio deve essere impiegato nei servizi operativi delle Questure; per detto triennio è vietato l'impiego nelle squadre.

Art. 20.

Il testo degli articoli 11 e 12 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è sostituito dal seguente:

« Allo scadere della ferma, le guardie scelte ed i sottufficiale che non chiedono di cessare di far parte del Corpo, senza necessità di alcuna domanda entrano a far parte dei ruoli del personale in servizio permanente effettivo. Allo scadere di ogni tre anni dalla data di cessazione della ferma, le guardie, le guardie scelte e i sottufficiali, a loro richiesta, cessano di far parte del Corpo. La richiesta deve essere presentata al comandante del Corpo almeno 60 giorni prima dell'anzidetta scadenza ».

Art. 21.

L'articolo 13 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 è sostituito dal seguente:

« Ogni tre anni, a coloro che non chiedono di cessare di far parte del Corpo, è concesso un premio nella misura di lire cinque milioni. Le guardie che lo desiderino possono rinunciare ai premi delle prime due rafferme e chiedere che, in cambio, lo Stato assegni loro in proprietà allo scadere della seconda rafferma, un alloggio. I premi di rafferma non sono soggetti ad alcuna trattenuta erariale nè ad imposta alcuna ».

Gli articoli 14, 15 e 16 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 sono abrogati.

Art. 22.

I militari e graduati, i sottufficiali e gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle guardie di finanza, dopo sei anni di servizio possono contrarre matrimonio, indipendentemente dall'età.

Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonchè ai funzionari di pubblica sicurezza, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, un'indennità d'istituto nella misura unica di centomila lire mensili.

L'indennità di istituto è aumentata del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre quinquenni di servizio complessivamente prestati e del 20 per cento al compimento del quarto quinquennio. Le misure giornaliere dell'indennità di istituto sono pari a un trentesimo di quella indicata nel presente articolo.

L'indennità d'istituto è pensionabile.

Art. 23.

È dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finan-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1975 l'indennità di alloggio nella misura mensile di lire 70.000 e di lire 35.000 rispettivamente per il personale coniugato e celibe.

Si applicano, per quanto attiene al diritto del singolo, le disposizioni più favorevoli vigenti in materia.

Art. 24.

Il servizio prestato da ciascun appartenente all'Arma dei carabinieri e ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia, delle guardie forestali, dei vigili del fuoco, non può superare le quaranta ore settimanali, compreso il servizio di permanenza in caserma.

Allorquando esigenze di servizio lo richiedono, gli appartenenti ai Corpi sono tenuti a prestare servizio in eccedenza a tale orario. Tale servizio deve essere retribuito con i compensi stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 25.

Il compenso per servizio prestato in eccedenza alle ore previste come ordinarie dalla presente legge, è corrisposto nella misura oraria doppia di quella risultante dalla retribuzione mensile.

Il compenso per servizio prestato in eccedenza alle ore previste come ordinarie dalle ore 20 alle ore 5, o in giorni festivi, è corrisposto nella misura oraria tripla di quella risultante dalla retribuzione mensile.

Art. 26.

Ai servizi in ore notturne e nei giorni festivi, salvo eccezionali esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, militari, sottufficiali e ufficiali debbono essere adibiti alternativamente e, comunque, per un periodo non superiore ad una settimana.

Art. 27

Le guardie, le guardie scelte, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in servizio permanente effettivo che abbiano attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo e che siano in possesso del titolo di studio richiesto per i non appartenenti ai Corpi, sono ammessi alle Accademie dei corpi per la nomina ad ufficiali, purchè non abbiano superato il 28° anno di età.

Ad essi sono riservati la metà dei posti disponibili nel bando di concorso; sono esenti dagli esami di ammissione.

Ogni disposizione in contrasto con quella prevista nel presente articolo è abrogata.

Art. 28.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato i quali abbiano compiuto 15 anni di servizio, possono, qualora siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente, fare domanda di essere collocati nei posti di grado corrispondente della carriera d'ordine dell'amministrazione di appartenenza; se in possesso della licenza di scuola media superiore, possono chiedere di essere collocati nei posti di grado corrispondente per anzianità della carriera di concetto delle anzidette pubbliche amministrazioni. I militari e i graduati degli stessi Corpi che abbiano compiuto 15 anni di servizio possono chiedere di essere collocati nei posti di grado corrispondente per anzianità della carriera di agente tecnico delle amministrazioni sopra indicate.

A tale fine è riservato ai predetti sottufficiali e militari che siano riconosciuti idonei un terzo dei posti vacanti nei gradi delle carriere suindicate.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1952, n. 2379.

Art. 29.

Le guardie di pubblica sicurezza che dopo 20 anni di servizio non abbiano raggiunto il grado di sottufficiale vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili della Polizia, conservando l'anzianità e le indennità.

TITOLO V

DEL FERMO DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 30

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, possono procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

In casi eccezionali di necessità e urgenza e ove sussistono i motivi di cui al comma precedente, possono procedere al fermo di chi rifiuti di fornire la prova della propria identità personale.

Art. 31.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, ove ricorrano eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorchè si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, faccia fondatamente ritenere che stiano per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituisca grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o, se il fermo av-

viene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicando il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida del fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione ove accerti che sussistano le condizioni che lo legittimano; ove il fermo non venga convalidato, il fermato è immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Ove nel corso degli accertamenti emergano nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni.